



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Prov. N. 224

Alle cancellerie civili e penali

All'Ufficio unico sentenze penali (Gip-DIB)

All'Ufficio FUG

All'Ufficio spese di giustizia e del funzionario delegato

SEDE

OGGETTO: D.L. 04 ottobre 2018 n. 113, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 04/10/2018 vigente dal 05 ottobre 2018 *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*.

Il provvedimento in oggetto (che si trasmette in copia in allegato al presente provvedimento organizzativo) interviene primariamente in materia di misure sull'immigrazione e protezione internazionale. Nello specifico:

- **Abolizione della protezione umanitaria**

Il decreto, modificando quanto disposto dal Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/98), prevede l'abolizione della protezione umanitaria. Questa forma di protezione – residuale rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria – permetteva alle Questure di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini stranieri che presentavano *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”*. Con il D.L. 04 ottobre 2018 n. 113, questo tipo di permesso non può più essere concesso – nemmeno dai Tribunali in sede di ricorso.

Sparisce quindi la dicitura “*motivi umanitari*” dal Testo unico sull’immigrazione, e con essa la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno se non per “casi speciali”, che il provvedimento identifica con alcune fattispecie specifiche. Il decreto introduce infatti un permesso di soggiorno particolare per chi ha bisogno di cure mediche o è vittima di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi proviene da un Paese che si trova in una situazione temporanea di calamità e per chi abbia compiuto atti di particolare valore civile. Va fatto espresso richiamo alle disposizioni relative alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per motivi umanitari, anche con riguardo ai procedimenti pendenti alla data del 05 ottobre 2018 (cfr. D.L. cit., art. 1 cpv. 9).

- **Diniego e revoca della protezione internazionale**

La legislazione precedente prevedeva che lo status di rifugiato venisse negato o revocato quando lo straniero costituiva un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica perché condannato in via definitiva per una serie di reati, come ad esempio omicidio e violenza sessuale. Con il D.L. 04 ottobre 2018 n. 113, ulteriori fattispecie di reato comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale: dalla violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, alle lesioni personali aggravate, a varie fattispecie di furto.

- **Procedimento immediato davanti alla Commissione Territoriale**

Cambiano anche le disposizioni riguardanti la domanda di asilo. In base al decreto, nel caso in cui il richiedente asilo sia sottoposto a procedimento penale o condannato – anche con sentenza non definitiva – per uno dei reati per i quali è previsto il diniego dello status di rifugiato, il Questore ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente alla Commissione Territoriale competente. Quest’ultima provvederà poi all’audizione del richiedente asilo e contestualmente prenderà una decisione sul caso. Nel caso in cui la richiesta di asilo venga rigettata, lo straniero sarà obbligato a lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso contro la decisione della Commissione (cfr. art. D.L. cit., art. 10 cpv. 1).

- **Tempi di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio**

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 04 ottobre 2018 n. 113, il Testo unico sull’immigrazione prevedeva che gli stranieri irregolari in attesa di essere rimpatriati potessero essere trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) per un massimo di 90 giorni.

Il D.L. 04 ottobre 2018 n. 113 raddoppia l’attuale termine di 90 giorni, portandolo fino a un massimo di 180 giorni (cfr. art. D.L. cit., art. 2 cpv. 1). Il provvedimento prevede inoltre che gli stranieri possano essere trattenuti in luoghi diversi dai CPR in strutture idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Quest’ultima misura, tuttavia, può essere adottata soltanto se non comporta costi ulteriori per l’amministrazione.

- **Cittadinanza**

Il D.L. 04 ottobre 2018 n. 113 modifica anche la disciplina riguardante gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Quest’ultima verrà infatti revocata nel caso in cui lo straniero rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale perché condannato in via definitiva per reati commessi con finalità di terrorismo o eversione. La revoca sarà disposta entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno.

- **Disposizioni in materia di spese di giustizia**

Nel titolo IV del D.P.R 30/05/2002 n. 115 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO, viene introdotto l'art. 130–bis "Esclusione della liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili". "Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova".

- **Disposizioni in materia di comunicazione telematica di sentenze di condanna irrevocabili di condanna a pene detentive. Modifica all'art. 160 TULPS.**

L'art. 27 D.L. 04 ottobre 2018 n. 113 modificando l'art. 160 TULPS, ribadisce l'obbligo per "le cancellerie dei Tribunali e delle Corti di Appello di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora, aggiungendovi quale novità anche la comunicazione "al direttore della Direzione investigativa antimafia."

Nella seconda parte dell'articolo viene aggiunto che un "analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del Tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle Questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia".


- **Disposizioni per la razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati.**

L'art. 36 D.L. 04 ottobre 2018 n. 113 modifica gli artt. 35, 38 e 48 del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", rispettivamente in materia di nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, dei compiti dell'Agenzia e della destinazione dei beni e somme.

Si raccomanda puntuale osservanza della presente.

Visto il Presidente

Francesco Caruso



IL DIRIGENTE

Elena Barca

